



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA REGIONE PIEMONTE
VIA A. PISANO, 6
10152 TORINO



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0098348 - 12/06/2013 - USCITA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Oggetto: Decreto 4 agosto 2011, n. 156- Rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio- richiesta parere

Con nota n. 5930/DB1603 del 7.05.2013 codesta Regione ha trasmesso i sottoindicati quesiti relativi all'applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto e relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione della Giunta delle camere di commercio.

In particolare, nella nota sopra richiamata sono stati presentati i seguenti quesiti:

1) Libertà di individuazione del settore nel cui elenco includere un'impresa. Verifiche degli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali per quanto concerne codice ATECO e qualifica artigiana o cooperativa.

Codesta Regione ha richiamato il parere di questo Ministero, espresso con la nota n. 6709 del 16.03.2012 alla camera di commercio di Nuoro, in merito alla necessità che i criteri di cui all'articolo 4 del decreto n. 155/2011 debbano trovare opportuna applicazione anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011, al fine di garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione.

Conseguentemente questo Ministero, in analogia a quanto viene considerato ai fini dell'assegnazione dei settori economici, ha ritenuto che l'organizzazione imprenditoriale potrà utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un'impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).

L'impresa che opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato.



Codesta Regione ha predisposto uno schema nel quale ha indicato la corrispondenza dei codici Ateco con i relativi settori; schema che appare in linea con l'interpretazione sopra esposta.

Infine codesta Regione ha chiesto il parere di questo Ministero in merito alla necessità che la camera di commercio effettui le seguenti verifiche:

- a) della corrispondenza del codice ATECO di ogni singola impresa con il settore di riferimento per cui l'organizzazione dichiarante concorre;
- b) per i settori agricoltura, industria, commercio, che le imprese dichiarate non siano artigiane e cooperative;
- c) che le imprese siano artigiane ai fini dell'assegnazione della rappresentanza del settore dell'artigianato;
- d) che le imprese siano cooperative ai fini dell'assegnazione della rappresentanza della cooperazione.

A seguito di tali verifiche e nel caso di irregolarità riscontrate codesta Regione chiede di conoscere quali provvedimenti la camera deve adottare e precisamente se, nel caso a), deve essere la camera di commercio a rettificare l'eventuale codice ATECO non corrispondente al settore per il quale l'organizzazione intende concorrere e se nei casi restanti deve essere la camera di commercio a rettificare il dato complessivo eliminando le imprese che non rispondono ai requisiti necessari o comunque deve essere data comunicazione alle organizzazioni richiedendo la trasmissione di un nuovo elenco.

Questo Ministero ritiene necessario evidenziare che possono essere incluse negli elenchi da parte delle organizzazioni di categorie tutte le imprese, iscritte al registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011 e devono operare nel settore relativo al seggio per cui concorrono, sia che si tratti di attività principale che di attività promiscua. E' rimessa all'organizzazione la scelta di individuare il settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni.

Gli elenchi delle imprese sono redatti secondo lo schema ai cui all'allegato B al D.M. n. 156/2011 e sono presentati, a norma del comma 4 dell'articolo 2 dello stesso decreto, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

Questo Ministero ritiene necessario evidenziare che, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto le camere di commercio sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 47.

Per la camera di commercio è possibile, se lo ritiene opportuno, effettuare tali controlli attraverso il metodo di riscontro di tipo statistico e quindi individuando un campione statisticamente significativo sul quale effettuare i controlli: la rilevazione di discordanze che rendano il campione non più significativo renderà necessario ampliare lo stesso fino, se ne sussistono i presupposti, ad estendere i controlli sulla totalità dei dati.



Premesso quanto sopra questo Ministero evidenzia che le camere di commercio nello svolgimento dell'attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della regione competente, effettua, attraverso l'attuale procedura informatica, il controllo sugli elenchi presentati dalle organizzazioni, al fine di verificare la presenza dei requisiti necessari con riferimento allo specifico settore per il quale la stessa organizzazione intende concorrere e completando gli elenchi stessi del dato del diritto annuale versato dalle imprese.

Qualora in base ai controlli effettuati le camere di commercio riscontrino delle irregolarità (non iscrizione della imprese nel registro delle imprese, non corrispondenza del codice ATECO al settore per il quale l'organizzazione intende partecipare ecc.) dovranno comunicare all'organizzazione di categoria interessata tali discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività. La camera di commercio comunicherà, quindi, alla Regione il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate, al netto di quelle per quali non è stato possibile la regolarizzazione, e il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese.

2) Divieto di duplicazioni

Codesta Regione ha chiesto, infine, se nel caso in cui l'organizzazione concorra per diversi settori, la camera di commercio deve effettuare un controllo incrociato sugli elenchi trasmessi dalla organizzazione al fine di verificare la presenza di duplicazioni delle imprese dichiarate e se tale controllo deve essere effettuato a campione o sulla totalità degli elenchi.

In proposito si evidenzia che l'organizzazione di categoria non può utilizzare la medesima impresa associata che svolge attività promiscua per la partecipazione all'assegnazione di diversi seggi ma può scegliere l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa, purché quest'ultima operi in quel settore.

Premesso quanto sopra si ritiene necessario rappresentare che la procedura informatica rileva alla camera di commercio l'eventuale presenza di medesime imprese all'interno degli elenchi; la camera di commercio può quindi, verificare se tale impresa è stata utilizzata in modo corretto da parte delle organizzazioni e quindi escludere l'utilizzo della stessa impresa da parte della medesima organizzazione per la partecipazione a diversi settori. Come noto, invece, è possibile che diverse organizzazioni utilizzino la medesima impresa per la partecipazione all'assegnazione dei seggi camerali, purché l'impresa risulti regolarmente iscritta a tutte le organizzazioni e abbia pagato almeno una quota annuale di adesione nell'ultimo biennio a tutte le organizzazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)